



Disposti di natura non doganale

Edizione 10/25 – 1° gennaio 2025

Regolamento 69-07

Beni svizzeri e beni esteri di ritorno

Imposta sul valore aggiunto sull'importazione
(imposta sull'importazione)

Il regolamento R-69 contiene le disposizioni d'esecuzione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative agli articoli 50–64 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20) e alle rispettive disposizioni dell'ordinanza. Scopo di questo regolamento, destinato agli specialisti, è uniformare l'applicazione delle disposizioni sull'IVA sull'importazione.

Dal presente regolamento non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Per agevolare la lettura, nel presente regolamento è usata la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce sempre a persone di entrambi i sessi.

Indice

1	Beni svizzeri di ritorno	3
1.1	Fattispecie	3
1.2	Base legale.....	3
1.3	Condizioni per la restituzione dell'imposta sull'importazione	3
1.4	Presentazione tempestiva della richiesta	3
1.5	Nessun diritto di dedurre integralmente l'imposta precedente.....	4
1.6	Esportazione del bene dalla libera pratica secondo il regime doganale d'esportazione	4
1.7	Bene rispedito al mittente originario sul territorio svizzero.....	4
1.8	Bene rispedito intatto	5
1.9	Nessuna esenzione dall'imposta per effetto dell'avvenuta esportazione	6
1.10	Procedura per la presentazione delle richieste di restituzione dell'imposta sull'importazione per beni svizzeri di ritorno.....	7
2	Beni esteri di ritorno	7
2.1	Bene di ritorno non consegnato all'importatore	7
2.2	Bene di ritorno consegnato all'importatore (condizioni di cui alla cifra 2.1 non adempite)	8
2.3	Riesportazione allo stato immutato, senza utilizzazione e senza fornitura precedente a terzi in territorio svizzero	9
2.3.1	Visione d'insieme delle condizioni	9
2.3.2	Nessun diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente.....	10
2.3.3	Termine di riesportazione per il bene di ritorno.....	10
2.3.4	Mancata utilizzazione del bene di ritorno prima della riesportazione	10
2.3.5	Riesportazione del bene allo stato immutato	11
2.3.6	Mancata consegna del bene a un terzo sul territorio svizzero nell'ambito di una fornitura.....	12
2.3.7	Identità del bene importato con quello riesportato	12
2.3.8	Importo dell'imposta da restituire.....	12
2.4	Riesportazione dopo l'utilizzazione per effetto dell'annullamento della fornitura	13
2.4.1	Visione d'insieme delle condizioni	13
2.4.2	Nessun diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente.....	13
2.4.3	Termine per la riesportazione del bene di ritorno	13
2.4.4	Utilizzazione del bene	13
2.4.5	Annullamento della fornitura.....	15
2.4.6	Identità del bene importato con quello riesportato	17
2.4.7	Ammontare dell'imposta da restituire	17
2.5	Modo di procedere all'atto dell'esportazione	19
2.5.1	Richiesta di restituzione	19
2.5.2	Documenti necessari.....	19
2.5.3	Prova della regolare dichiarazione del bene di ritorno all'estero	20
2.5.4	Visita del beni di ritorno	20
2.5.5	Emolumenti per la restituzione	20
2.5.6	Interessi remuneratori	20
2.6	Richieste posticipate di restituzione dell'imposta sull'importazione	21

1 Beni svizzeri di ritorno

1.1 Fattispecie

Un bene in libera pratica esportato nel regime doganale di esportazione viene ritornato intatto al mittente originario sul territorio svizzero. Viene quindi reimmesso in libera pratica. Il bene non è stato esportato per essere lavorato, trasformato, riparato o imballato e nemmeno per essere esaminato, calibrato, regolato o controllato.

Tale bene viene definito bene svizzero di ritorno.

1.2 Base legale

A tenore dell'articolo 53 capoverso 1 lettera f LIVA sono esenti dall'imposta sull'importazione i beni sottoposti al regime d'esportazione e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione.

Se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione. Le disposizioni dell'articolo 59 LIVA sono applicabili per analogia, ossia la restituzione non è concessa se l'importatore può dedurre integralmente a titolo di imposta precedente l'imposta sull'importazione nel suo rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL.

L'importazione di un bene svizzero di ritorno è quindi esente dall'imposta sull'importazione solo a determinate condizioni. Se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione, altrimenti al momento della reimportazione (vedi cifra 12 del regolamento 69-02).

Il motivo di tale ordinamento consiste nel fatto che un bene esportato dal territorio svizzero è stato generalmente esonerato dall'IVA a causa dell'esportazione. Qualora tale bene potesse essere reimportato incondizionatamente in esenzione da imposta, vi sarebbe la possibilità di immettere un bene non sottoposto ad imposizione sul territorio svizzero.

1.3 Condizioni per la restituzione dell'imposta sull'importazione

Se l'imposta sull'importazione è stata riscossa al momento dell'importazione del bene di ritorno, l'esenzione può essere fatta valere per via di restituzione se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente:

- la richiesta è presentata nel termine di cinque anni a contare dalla scadenza dell'anno civile in cui è avvenuta la reimportazione (cifra 1.4);
- l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere, o non integralmente, a titolo di imposta precedente (cifra 1.5);
- il bene in libera pratica è stato a suo tempo esportato secondo il regime doganale di esportazione (cifra 1.6);
- il bene ritorna intatto al mittente originario sul territorio svizzero (cifra 1.7e cifra 1.8);
- il bene non è stato esonerato né dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero né da quella sull'importazione per effetto dell'esportazione (cifra 1.9).

In merito alla procedura per la presentazione della richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione vedi cifra 1.10.

1.4 Presentazione tempestiva della richiesta

La richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione riscossa all'atto della reimportazione deve essere inoltrata nei termini previsti. Il diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato rilasciato la decisione di imposizione IVA (art. 59 cpv. 3 LIVA).

1.5 Nessun diritto di dedurre integralmente l'imposta precedente

L'UDSC non può restituire l'imposta sull'importazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per il bene importato (art. 59 cpv. 2 LIVA). Tale diritto spetta all'importatore se, nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL, egli può fare valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione riscossa, in virtù degli articoli 28 segg. LIVA. All'atto della verifica di tale domanda fa stato l'importatore legittimo. Gli importatori che sono iscritti nel registro dei contribuenti in Svizzera e allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo devono provare all'UDSC, nel caso di richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione, che non possono far valere integralmente quale imposta precedente l'imposta sull'importazione versata.

1.6 Esportazione del bene dalla libera pratica secondo il regime doganale d'esportazione

La restituzione presuppone che prima dell'esportazione il bene di ritorno era in libera pratica e sia stato esportato secondo il regime doganale d'esportazione.

Il bene svizzero di ritorno doveva trovarsi in libera pratica prima dell'esportazione. Per bene in libera pratica si intende un bene fabbricato in Svizzera o portato in Svizzera dall'estero e immesso in libera pratica.

Se, quando viene introdotto sul territorio svizzero dall'estero, il bene è stato imposto

- nel regime di transito;
- nel regime di ammissione temporanea; o
- nel regime del perfezionamento attivo;

e tale regime si conclude per effetto della riesportazione, il bene di ritorno non è considerato un bene immesso in libera pratica prima dell'esportazione.

Se vengono presentati giustificativi che attestano con certezza che prima di essere condotto all'estero il bene reimportato si trovava in libera pratica, la prassi amministrativa parte dal presupposto che si tratti di un bene di ritorno esportato secondo il regime doganale d'esportazione se

- il bene è stato dichiarato all'atto dell'esportazione nel regime doganale di esportazione, ma l'UDSC non ha emesso alcuna decisione d'imposizione;
- il bene è stato imposto all'atto dell'esportazione nel regime di ammissione temporanea e il termine per la conclusione regolare di questo regime è scaduto, ossia il diritto doganale non ammette più la conclusione regolare del regime nonostante la reimportazione del bene (ciò non vale se il bene è stato esportato secondo il regime doganale del perfezionamento passivo);
- il bene è condotto all'estero senza essere dichiarato (vedi anche cifra 2.4).

1.7 Bene rispedito al mittente originario sul territorio svizzero

Il bene di ritorno deve ritornare alla persona sul territorio svizzero che a suo tempo l'aveva spedito o portato all'estero. L'importatore del bene di ritorno deve comprovare di essere stato il mittente al momento dell'esportazione.

Questa condizione non è adempiuta se il bene di ritorno va a un terzo per ordine e per conto del mittente svizzero originario.

1.8 Bene rispedito intatto

Il bene di ritorno deve essere reimportato intatto. L'impiego all'estero non è considerato come modifica.

Per essere considerato bene di ritorno intatto, un bene

- deve essere stato esportato solo per essere utilizzato o custodito all'estero e deve essere tornato in Svizzera nello stesso stato
- oppure si deve trattare di un bene che torna in Svizzera intatto poiché non è stato possibile sottoporlo a produzione, vendita, consumo eccetera all'estero.

Non sono considerati beni svizzeri di ritorno i beni esportati temporaneamente nel regime doganale di esportazione per essere lavorati, trasformati, riparati o imballati oppure per essere esaminati, calibrati, regolati o controllati e poi reimportati. Questi beni esportati temporaneamente ai fini della lavorazione non sono considerati beni svizzeri di ritorno nemmeno se lo scopo previsto all'estero non è stato raggiunto e i beni vengono reimportati intatti. In merito alla procedura applicabile nei casi in cui la lavorazione non è stata eseguita, vedi cifra 2.2 del regolamento 69-11.

Derogano a questo principio le eccezioni seguenti:

- Reimportazione di beni difettosi già inseriti in un processo di fabbricazione all'estero

Se vengono reimportati beni difettosi i cui difetti sono accertati solo durante un processo di fabbricazione all'estero (p. es. fabbricazione di vestiti con tessuti prodotti in Svizzera), l'esenzione dall'imposta è concessa anche quando i beni difettosi sono reimportati in stato modificato (p. es. stoffe tagliate). In questi casi la lavorazione non è imposta.

- Reimportazione di beni esportati per essere temporaneamente utilizzati all'estero

Nell'interesse della parità di trattamento tra il regime doganale d'esportazione e quello di ammissione temporanea, se il bene era stato esportato nel regime doganale d'esportazione per essere utilizzato temporaneamente all'estero, quando torna al mittente originario eventuali lavori di manutenzione cui è stato sottoposto all'estero sono equiparati dal punto di vista fiscale al caso in cui il bene è stato esportato nel regime doganale di ammissione temporanea (vedi cifra 8.2 del regolamento 69-03).

Sono quindi applicabili le disposizioni sottostanti:

Se durante l'impiego temporaneo all'estero il bene è stato sottoposto a lavori di manutenzione, viene importato un bene modificato. In linea di massima l'esenzione dall'imposta non potrebbe quindi essere concessa e il valore di mercato del bene reimportato andrebbe imposto.

Poiché tuttavia la riparazione non era prevista al momento dell'esportazione, la prassi amministrativa tassa solo la controprestazione fatturata all'importatore per i lavori di manutenzione eseguiti all'estero sul bene di ritorno, comprese le spese di trasporto o di spedizione del bene e di tutte le prestazioni fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero¹.

- Reimportazione di beni destinati all'esportazione definitiva all'estero;

¹ Vedi cifra 11 del regolamento 69-03

Eventuali lavori di manutenzione eseguiti all'estero su tali beni non sono imposti all'atto della reimportazione a condizione che si tratti di lavori volti a mantenere il valore e non a incrementarlo.

1.9 Nessuna esenzione dall'imposta per effetto dell'avvenuta esportazione

Il bene di ritorno non può essere esonerato né dall'imposta sulle prestazioni sul territorio svizzero né da quella sull'importazione per effetto dell'avvenuta esportazione.

Unitamente alla richiesta di restituzione vanno presentati i giustificativi a comprova del fatto che il bene svizzero di ritorno non è stato esentato dall'imposta per effetto dell'avvenuta esportazione.

Quando si esonera un bene esportato dall'imposta sulle prestazioni sul territorio svizzero occorre operare la seguente distinzione:

- Al momento dell'esportazione del bene il mittente originario (= attuale importatore) era iscritto nel registro IVA presso l'AFC o l'AC FL;

Nella richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione va indicato se prima dell'esportazione il mittente originario aveva ottenuto il bene da un terzo sul territorio svizzero o all'estero oppure se l'aveva fabbricato lui stesso.

Va inoltre comunicato quale atto giuridico aveva condotto all'esportazione.

Infine, bisogna comprovare che il mittente originario non ha fornito il bene di ritorno in esenzione da imposta per effetto dell'esportazione e che anche in futuro non chiederà alcuna esenzione fiscale.

- Al momento dell'esportazione del bene il mittente originario (= attuale importatore) non era iscritto nel registro IVA presso l'AFC o l'AC FL.

Nella richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione occorre indicare se il mittente originario ha acquistato il bene di ritorno sul territorio svizzero, se l'ha importato dall'estero o se l'ha fabbricato lui stesso. In caso di acquisto in territorio svizzero va comunicato se il mittente ha acquistato il bene o se l'ha ricevuto in regalo.

Se a suo tempo il mittente ha acquistato il bene sul territorio svizzero da una persona iscritta nel registro dei contribuenti presso l'AFC o l'AC FL (commerciante, fabbricante, ecc.) oppure l'ha importato lui stesso, nella richiesta deve inoltre fornire le seguenti indicazioni nonché presentare i documenti qui appresso

- se il mittente originario ha acquistato il bene di ritorno sul territorio svizzero da una persona iscritta nel registro dei contribuenti e l'ha utilizzato, egli deve indicarlo nella richiesta;
- se il mittente originario ha acquistato il bene di ritorno sul territorio svizzero da una persona iscritta nel registro dei contribuenti e non lo ha utilizzato, tale persona iscritta nel registro dei contribuenti deve attestare sul modulo 52.66 che il bene di ritorno non è stato esentato dall'imposta per effetto dell'esportazione e che anche in futuro egli non farà valere simili esenzioni fiscali presso l'Amministrazione delle contribuzioni.

L'attestazione deve essere allegata alla richiesta.

- se il mittente originario ha importato il bene di ritorno dall'estero, alla richiesta occorre allegare la decisione di imposizione IVA.

1.10 Procedura per la presentazione delle richieste di restituzione dell'imposta sull'importazione per beni svizzeri di ritorno

La richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione deve essere presentata all'ufficio doganale d'importazione o alla direzione nel cui circondario è avvenuta la reimportazione.

Alla richiesta vanno allegati i seguenti documenti:

- il documento d'importazione con il quale il bene di ritorno è stato imposto all'atto della reimportazione;
- il documento d'esportazione con il quale il bene di ritorno è stato a suo tempo esportato o un altro giustificativo dal quale emerge che il bene di ritorno è stato esportato dalla libera pratica;
- altri documenti commerciali rilasciati in correlazione con l'esportazione e la reimportazione (fatture, bollettini di consegna ecc.);
- una conferma che il bene non è stato esonerato dall'imposta a seguito dell'esportazione (vedi cifra 1.9).

Il richiedente deve comunicare all'UDSC se è iscritto nel registro IVA presso l'AFC o l'AC FL. Se è iscritto ed effettua il rendiconto con l'autorità fiscale competente secondo il metodo effettivo (art. 36 LIVA), deve inoltre comunicare il motivo per il quale non ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente. L'UDSC può richiedere ulteriori documenti.

Nella richiesta occorre inoltre indicare il conto bancario o postale oppure allegare una polizza di versamento.

La restituzione è esente da emolumenti.

2 Beni esteri di ritorno

Occorre innanzitutto distinguere le fattispecie illustrate alle cifre 2.1 e 2.2.

2.1 Bene di ritorno non consegnato all'importatore

- L'UDSC ha rilasciato la decisione di imposizione IVA in forma cartacea.

Se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente, vi è diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione:

- il bene importato a suo tempo non è stato consegnato all'importatore in territorio svizzero e viene riesportato;
- l'imposta sull'importazione non è stata addebitata sul conto PCD dell'importatore;
- il documento d'importazione non è stato consegnato all'importatore e l'originale viene restituito all'ufficio doganale;
- la restituzione dell'imposta sull'importazione è chiesta al momento della riesportazione o entro 60 giorni dal rilascio del documento d'esportazione con il quale il bene è stato sottoposto al regime doganale d'esportazione.

Nella sua richiesta il richiedente deve documentare per scritto che le condizioni suesposte sono adempiute e allegare i giustificativi del caso. L'UDSC ha il diritto di verificare i dati. L'ufficio doganale ritira l'originale del documento d'importazione.

- L'UDSC ha rilasciato il documento d'importazione (decisione di imposizione IVA) in forma elettronica.

Se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente, vi è diritto alla restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione:

- il bene importato a suo tempo non è stato consegnato all'importatore in territorio svizzero e viene riesportato;
- l'imposta sull'importazione non è stata addebitata sul conto PCD dell'importatore;
- i termini del diritto doganale ammettono la modifica a posteriori dell'importatore;
- lo speditore estero del bene importato non può far valere l'imposta sull'importazione a titolo di imposta precedente nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL.

Nella sua richiesta il richiedente deve documentare che le condizioni suesposte sono adempiute e allegare i giustificativi del caso. Poiché le decisioni di imposizione elettroniche non possono essere ritirate e non si può impedire la loro ricezione da parte delle persone autorizzate, l'importatore indicato sul documento d'importazione che ha rifiutato il bene importato deve essere sostituito con lo speditore estero all'indirizzo della persona che si è occupata della dichiarazione doganale.

È possibile rinunciare alla correzione dell'importatore dichiarato originariamente se quest'ultimo:

- allestisce il rendiconto con l'Amministrazione delle contribuzioni competente secondo il metodo delle aliquote forfettarie o delle aliquote saldo; o
- non è iscritto nel registro dei contribuenti.

L'ufficio doganale indica nel sistema e-dec che l'imposta sull'importazione è stata restituita a causa del rifiuto con conseguente riesportazione.

2.2 Bene di ritorno consegnato all'importatore (condizioni di cui alla cifra 2.1 non adempiute)

La restituzione dell'imposta sull'importazione per i beni che vengono riesportati dopo l'immissione in libera pratica è possibile solo a determinate condizioni. È esclusa la restituzione per effetto della riesportazione se l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente per il bene importato (art. 60 cpv. 1 LIVA). L'importatore ha questo diritto se può far valere integralmente a titolo di imposta precedente l'imposta versata sull'importazione nel rendiconto periodico con l'AFC o l'AC FL a tenore degli articoli 28 segg. LIVA. Se non vi è alcun diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente, l'UDSC restituisce, su richiesta, l'imposta sull'importazione per i beni esteri di ritorno a condizione che:

- il bene sia stato riesportato inalterato senza essere stato oggetto di una precedente fornitura a un terzo sul territorio svizzero e senza essere stato utilizzato (art. 60 cpv. 1 lett. a LIVA; vedi cifra 2.3); oppure
- il bene, pur essendo stato utilizzato sul territorio svizzero, è riesportato in seguito all'annullamento della fornitura che a suo tempo aveva condotto all'importazione (vedi cifra 2.4).

In caso di utilizzazione in territorio svizzero la restituzione è ridotta dell'imposta sull'importazione:

- sulla controprestazione dovuta per l'utilizzazione del bene; o

- sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione; nonché
- sui tributi doganali all'importazione non restituiti e sui tributi derivanti da leggi federali di natura non doganale (art. 60 cpv. 1 lett. b LIVA).

Ai fini della restituzione devono inoltre essere adempiute simultaneamente le seguenti condizioni:

- la riesportazione del bene avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta sull'importazione è stata riscossa (art. 60 cpv. 2 lett. a LIVA);
- l'identità del bene riesportato con quello importato in precedenza è comprovata (art. 60 cpv. 2 lett. b LIVA);
- la richiesta di restituzione dell'imposta sull'importazione viene presentata al momento della dichiarazione per il regime doganale d'esportazione oppure inoltrata per scritto all'UDSC entro 60 giorni dal rilascio del documento d'esportazione (art. 60 cpv. 4 LIVA).

In occasione della restituzione, l'UDSC versa un interesse remuneratorio, a condizione che ciò sia previsto dagli articoli 61 e 108 LIVA.

Informazioni sul modo di procedere all'atto dell'esportazione di beni esteri di ritorno sono illustrate alla cifra 2.5.

2.3 Riesportazione allo stato immutato, senza utilizzazione e senza fornitura precedente a terzi in territorio svizzero

2.3.1 Visione d'insieme delle condizioni

La restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione del bene secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettera a e 60 capoversi 2, 3 e 4 LIVA è ammessa se:

- per il bene importato non vi è diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente conformemente agli articoli 28 segg. LIVA (cifra 2.3.2);
- la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta sull'importazione è stata riscossa (cifra 2.3.3);
- il bene è riesportato senza utilizzazione precedente e allo stato immutato (cifra 2.3.4 e cifra 2.3.5);
- il bene non è stato consegnato a un terzo sul territorio svizzero nell'ambito di una fornitura prima della riesportazione (cifra 2.3.6); e
- l'identità del bene esportato con quello importato in precedenza è comprovata (cifra 2.3.7).

Queste condizioni devono essere adempiute simultaneamente.

La richiesta di restituzione deve essere presentata al momento della dichiarazione per il regime doganale d'esportazione.

Una richiesta di restituzione a posteriori può essere presa in considerazione se è presentata per scritto all'UDSC entro 60 giorni a contare dall'emissione del documento d'esportazione (vedi cifra 2.6).

2.3.2 Nessun diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente

L'imposta sull'importazione riscossa può essere rimborsata dall'ufficio competente dell'UDSC per effetto della riesportazione del bene solamente se l'importatore non può far valere integralmente a titolo di imposta precedente l'imposta sull'importazione nel rendiconto periodico destinato all'AFC o all'AC FL. È determinante l'importatore del bene secondo la legge.

La deduzione dell'imposta precedente è esclusa se l'importatore sul territorio svizzero non è iscritto nel registro IVA oppure se allestisce il proprio rendiconto secondo il metodo dell'aliquota saldo o dell'aliquota forfetaria.

La deduzione dell'imposta precedente non è ammessa o non lo è integralmente se l'importatore sul territorio svizzero è sì iscritto nel registro IVA ed effettua il proprio rendiconto secondo il metodo di rendiconto effettivo (art. 36 LIVA) ma ad esempio:

- utilizza il bene importato per prestazioni esonerate dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 21 LIVA) senza che il contribuente opti per la loro imposizione, ossia senza che imponga volontariamente le prestazioni escluse dall'imposta (p. es. attestando apertamente l'imposta nella fattura o dichiarando la prestazione nel rendiconto IVA; art. 22 LIVA);
- utilizza il bene importato per attività non imprenditoriali (p. es. scopi privati o attività sovrane quale collettività pubblica);
- utilizza il bene importato sia per prestazioni imponibili sia per prestazioni esonerate dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o per attività non imprenditoriali (cosiddetta utilizzazione mista);
- riceve dei sussidi e altri contributi di diritto pubblico.

Per quanto riguarda la delimitazione delle competenze tra l'AFC, l'AC FL e l'UDSC, vedi cifra 2.8.2 (punto 13) del regolamento 69-05.

2.3.3 Termine di riesportazione per il bene di ritorno

Il bene di ritorno deve essere riesportato nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta sull'importazione è stata riscossa definitivamente (art. 60 cpv. 2 lett. a LIVA). Una proroga di tale termine è esclusa (art. 22 cpv. 1 PA).

2.3.4 Mancata utilizzazione del bene di ritorno prima della riesportazione

Se un bene estero deve essere impiegato temporaneamente sul territorio svizzero per un determinato scopo, esso può essere sottoposto al regime doganale dell'ammissione temporanea, alle condizioni previste dal diritto doganale. Se invece un siffatto bene viene immesso in libera pratica e in seguito riesportato nel regime doganale d'esportazione dopo essere stato impiegato per lo scopo previsto, questa fattispecie non sostituisce il regime doganale dell'ammissione temporanea.

Se un bene è stato immesso in libera pratica, la restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione è possibile solo se:

- il bene importato non ha potuto essere utilizzato conformemente alla sua destinazione (art. 60 cpv. 1 lett. a LIVA); o
- la fornitura che ha condotto all'importazione del bene è annullata (art. 60 cpv. 1 lett. b LIVA).

A tal riguardo non è ammissibile che una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, che non ha richiesto l'esonero dall'imposta sull'importazione nel regime doganale dell'ammissione

temporanea, faccia successivamente appello alla possibilità della restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione.

Se il bene di ritorno è stato utilizzato sul territorio svizzero, la restituzione dell'imposta sull'importazione può essere esaminata solo se l'annullamento della fornitura all'origine dell'importazione conduce alla riesportazione. Per ulteriori dettagli sulla restituzione in queste fattispecie vedi cifra 2.4. Ai fini della restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione ai sensi del presente capitolo, è necessario che il bene immesso in libera pratica non sia stato utilizzato in Svizzera.

Sotto tale punto di vista occorre valutare cosa s'intenda per «utilizzo di un bene».

Il bene è considerato utilizzato quando viene impiegato sul territorio svizzero conformemente allo scopo per cui è stato importato. Se, tuttavia, un bene viene importato unicamente con l'intenzione di venderlo, esso non è considerato utilizzato.

Nella lista qui appresso sono enumerati alcuni esempi di casi in cui il bene non è considerato utilizzato (vedi cifra 2.4.4 per gli esempi relativi all'utilizzazione):

- l'importatore ha importato il bene allo scopo di venderlo:
 - l'importatore importa un bene allo scopo di venderlo; è irrilevante che lo offra per la vendita al proprio domicilio aziendale (scaffali, vetrina ecc.) o in un'esposizione;
 - l'importatore prende il bene in commissione con l'intenzione di venderlo.
- l'importatore ha importato il bene in vista di un'eventuale acquisto;

L'importatore riceve in visione un bene in vista di un eventuale acquisto. In caso di acquisto il bene importato diventa di sua proprietà.

Se il bene viene riesportato entro 30 giorni, l'UDSC parte dal presupposto che esso non sia stato utilizzato. Se esso non viene riesportato entro tale termine, il richiedente deve comprovare che il bene non è stato utilizzato.

Se un bene viene importato per essere testato, esso è considerato utilizzato (per la delimitazione, vedi cifra 2.4.4).

- il fornitore o il proprietario estero ha importato il bene per immagazzinarlo;
 - il fornitore estero introduce un bene nel suo deposito sul territorio svizzero in vista di una vendita futura a partire dallo stesso deposito;
 - il proprietario estero introduce un bene in Svizzera esclusivamente per custodirlo (p. es. presso un depositario).
- la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha immesso in libera pratica un invio destinato al transito e il bene viene riesportato allo stato immutato senza essere stato utilizzato.

Un bene viene invece considerato utilizzato se, ad esempio, viene impiegato sul territorio svizzero per un determinato scopo, esposto, mostrato, esaminato, analizzato, riparato o lavorato (vedi cifra 2.2 lett. D).

2.3.5 Riesportazione del bene allo stato immutato

Un bene è considerato allo stato immutato quando non è stato modificato sul territorio svizzero e viene riesportato nello stesso imballaggio (imballaggio immediato e imballaggio di trasporto)

in cui si trovava all'atto dell'importazione. Per «imballaggio immediato» s'intendono tutti gli imballaggi che non servono esclusivamente o essenzialmente a proteggere la merce durante il trasporto. Si tratta pertanto dell'imballaggio con il quale il bene viene commercializzato (nel commercio al dettaglio o nel commercio all'ingrosso).

È parimenti considerato allo stato immutato un bene che, sul territorio svizzero, è stato sottoposto a trattamenti necessari alla sua conservazione, sempre che lo scopo dell'importazione non sia la lavorazione ma ad esempio la rivendita.

È parimenti considerato allo stato immutato un bene che, giunto in Svizzera nel suo imballaggio immediato, è stato in seguito messo in un nuovo imballaggio di trasporto con il quale viene esportato, a condizione che lo scopo dell'importazione non sia il riconfezionamento ma ad esempio la rivendita. Per contro, un bene è considerato alterato quando il suo imballaggio immediato è stato munito di una nuova dicitura o modificato in altro modo.

2.3.6 Mancata consegna del bene a un terzo sul territorio svizzero nell'ambito di una fornitura

Trattasi di una consegna sul territorio svizzero nell'ambito di una fornitura se il bene di ritorno è stato consegnato a un acquirente sul territorio svizzero prima della riesportazione e tale consegna è avvenuta nell'ambito di una fornitura. Ai sensi della legislazione sull'imposta sul valore aggiunto sono considerate forniture le operazioni di cui all'articolo 3 lettera d LIVA a condizione che siano eseguite dietro controprestazione, ad esempio:

- la vendita;
- la locazione;
- la messa a disposizione a pagamento per l'uso; e
- la fornitura dopo la lavorazione.

L'acquirente ha quindi ritirato lui stesso il bene fornito sul territorio svizzero oppure l'ha fatto ritirare da un terzo (spedizioniere o trasportatore). Una restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione è esclusa.

Non si tratta di una consegna nell'ambito di una fornitura sul territorio svizzero se l'importatore trasporta lui stesso o fa trasportare da un terzo (p. es. spedizioniere o trasportatore) il bene importato nell'ambito di uno dei contratti di fornitura all'estero succitati.

2.3.7 Identità del bene importato con quello riesportato

Il richiedente comprova con dei documenti (fatture, bollettini di consegna, corrispondenza ecc.) l'identità del bene riesportato con quello importato in precedenza (art. 60 cpv. 2 lett. b LIVA).

2.3.8 Importo dell'imposta da restituire

Dall'importo dell'imposta da restituire viene dedotto un emolumento (vedi cifra 2.5.5).

Sulla base di questo importo viene calcolato un eventuale interesse remuneratorio (vedi cifra 2.5.6).

L'importo ottenuto in questo modo viene versato al richiedente.

2.4 Riesportazione dopo l'utilizzazione per effetto dell'annullamento della fornitura

2.4.1 Visione d'insieme delle condizioni

La restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione del bene secondo l'articolo 60 capoverso 1 lettera b e 60 capoversi 2, 3 e 4 LIVA è ammessa se:

- per il bene importato non vi è diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente conformemente agli articoli 28 segg. LIVA (cifra 2.4.2);
- la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta sull'importazione è stata riscossa (cifra 2.4.3);
- il bene è riesportato dopo l'utilizzazione (cifra 2.4.4);
- il bene è riesportato a causa dell'annullamento della fornitura (cifra 2.4.5); e
- l'identità del bene esportato con quello importato in precedenza è comprovata (cifra 2.4.6).

Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente.

La richiesta di restituzione deve essere presentata al momento della dichiarazione per il regime doganale d'esportazione.

Una richiesta di restituzione a posteriori può essere presa in considerazione se è presentata per scritto all'UDSC entro 60 giorni a contare dall'emissione del documento d'esportazione (vedi cifra 2.6).

2.4.2 Nessun diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente

Vedi cifra 2.3.2.

2.4.3 Termine per la riesportazione del bene di ritorno

Vedi cifra 2.3.3.

2.4.4 Utilizzazione del bene

Se un bene estero deve essere impiegato temporaneamente sul territorio svizzero per un determinato scopo, esso può essere imposto all'importazione secondo il regime doganale dell'ammissione temporanea alle condizioni previste dal diritto doganale. Se invece un siffatto bene viene immesso in libera pratica e riesportato nel regime doganale d'esportazione dopo essere stato impiegato per lo scopo previsto, questa fattispecie non sostituisce il regime doganale dell'ammissione temporanea.

Se un bene è stato immesso in libera pratica, la restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione è possibile solo se:

- il bene importato non ha potuto essere utilizzato conformemente alla sua destinazione (art. 60 cpv. 1 lett. a LIVA); o
- la fornitura che ha condotto all'importazione del bene è stata annullata (art. 60 cpv. 1 lett. b LIVA).

A tal riguardo non è ammissibile che una persona soggetta all'obbligo di dichiarazione che non ha richiesto l'esonero dall'imposta sull'importazione nel regime doganale dell'ammissione temporanea faccia successivamente appello alla possibilità della restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione.

Se un bene viene importato unicamente con l'intenzione di venderlo, esso non è considerato utilizzato. Un bene è invece considerato utilizzato se ad esempio viene importato per essere impiegato, esposto, mostrato, esaminato, analizzato, riparato o lavorato sul territorio svizzero.

Nella lista qui appresso sono enumerati alcuni esempi in cui il bene è sì considerato utilizzato, ma la restituzione dell'imposta sull'importazione non è possibile poiché la fornitura non è stata annullata (vedi cifra 2.4.5; eccezione: ultimo esempio, nel quale l'annullamento della fornitura è possibile):

- lo speditore estero ha consegnato in prestito il bene all'importatore per l'utilizzazione temporanea;

Il prestito è la cessione gratuita di un bene per l'utilizzazione. L'utilizzatore è tenuto a restituirlo al prestatore. Contrariamente alla locazione, il prestito non è remunerato.

Si tratta ad esempio dell'importazione di:

- collezioni invendibili di campioni per la presentazione;
- collezioni invendibili di campioni per la raccolta di ordinazioni;
- beni destinati a essere fotografati;
- filmati o fotografie per presentazioni;
- opere d'arte per esposizioni nelle quali esse non possono essere acquistate.

Se il bene è stato consegnato temporaneamente all'importatore per l'utilizzazione nell'ambito di un prestito, vi è utilizzazione del bene ma non vi è annullamento della fornitura (vedi cifra 2.4.5) poiché all'origine dell'importazione non vi è stata alcuna fornitura. Una restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione non è possibile.

- l'importatore ha eseguito dei lavori sul bene su incarico dello speditore estero;

Si tratta ad esempio dell'importazione di beni:

- per riparazione o perfezionamento sul territorio svizzero; o
- per esame (p. es. apparecchi), regolazione, controllo tecnico o di funzionamento sul territorio svizzero.

Un bene importato per essere sottoposto a lavori di qualsiasi genere è considerato utilizzato sul territorio svizzero. Dato che all'origine dell'importazione non vi è stata alcuna fornitura (vedi cifra 2.4.5), quest'ultima non può nemmeno essere annullata. Una restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione non è possibile.

- l'importatore ha ricevuto il bene per una perizia (p. es. francobolli, opere d'arte);

Un bene importato per una perizia è considerato utilizzato sul territorio svizzero. Dato che all'origine dell'importazione non vi è stata alcuna fornitura (vedi cifra 2.4.5), quest'ultima non può nemmeno essere annullata. Una restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione non è possibile.

- l'importatore ha ricevuto il bene per testarlo;

Ad esempio:

- l'importatore importa il bene allo scopo di effettuare delle prove su incarico dello speditore o di un terzo; o
- l'importatore intende testare il bene prima di decidere se acquistarlo e in seguito il bene torna all'estero.

Il venditore estero fa pervenire all'importatore un bene a titolo di prestito, affinché egli possa testarlo. Una volta testato il bene ritorna al venditore estero. La riesportazione è quindi già certa al momento dell'importazione.

È irrilevante se, dopo aver testato il bene, l'importatore decide di acquistarlo o meno. Se decide di acquistarlo, il venditore estero gli fa pervenire un altro bene.

Anche in questi due casi il bene è utilizzato sul territorio svizzero. Dato che però all'origine dell'importazione non vi è stata alcuna fornitura (vedi cifra 2.4.5), quest'ultima non può nemmeno essere annullata. Una restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione non è possibile.

- l'importatore ha utilizzato o ha tentato di utilizzare il bene come mezzo d'esercizio oppure ha constatato un'inadeguatezza al momento della sua utilizzazione.

Ciò vale ad esempio per un bene che non risponde alle attese dell'importatore. In questi casi vi è un'utilizzazione del bene. L'imposta sull'importazione può essere restituita solo se all'origine dell'importazione del mezzo di esercizio vi è una fornitura e tale fornitura viene annullata (vedi cifra 2.4.5).

2.4.5 Annullamento della fornitura

Se dopo l'importazione il bene è stato utilizzato (cifra 2.4.4), una condizione per la restituzione dell'imposta sull'importazione è l'annullamento della fornitura all'origine dell'importazione. Una fornitura può essere annullata solo se ha condotto all'importazione. Secondo l'articolo 3 lettera d LIVA per «fornitura» s'intende, tra l'altro:

- il trasferimento a pagamento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio (p. es. vendita); o
- la messa a disposizione a pagamento di un bene per l'uso o il godimento (p. es. locazione).

Alla base dell'importazione del bene di ritorno deve quindi esservi una di queste fattispecie di fornitura. Tra di esse figurano le operazioni rette dai seguenti contratti:

- Contratto d'acquisto

Un acquisto è lo scambio di beni con denaro. Il venditore si impegna a consegnare il bene all'acquirente e a conferirgli la proprietà. L'acquirente s'impegna a pagare il prezzo d'acquisto.

- Contratto d'acquisto rateale

È considerato contratto d'acquisto rateale un acquisto per il quale il venditore consegna un bene mobile all'acquirente prima del pagamento del prezzo d'acquisto, mentre l'acquirente paga il prezzo d'acquisto con pagamenti parziali. L'acquisto rateale è legato ad una riserva della proprietà.

- Contratto d'appalto

Per mezzo del contratto d'appalto, il fornitore s'impegna a costruire un'opera (p. es. immobile, impianto macchine, montaggio di una gru ecc.) e il committente a versare una controprestazione.

Ciò che caratterizza un contratto d'appalto non è tanto il risultato concreto di quanto prospettato, quanto la promessa di fornire, verso controprestazione, un determinato risultato del lavoro nel suo insieme.

- Contratto di locazione

La locazione è la cessione di un bene verso controprestazione per l'utilizzo. Si può trattare di un bene mobile o immobile.

Contrariamente all'acquisto, il bene non è fornito al fine della proprietà, ma è ceduto temporaneamente per l'utilizzo. Il locatario ha diritto di possesso del bene in virtù di un contratto di locazione e beneficia della protezione del possesso.

- Combinazione tra contratto di locazione e contratto di vendita

Nel caso di una combinazione tra contratto di locazione e contratto di vendita, il locatore cede l'uso di un bene al locatario mediante il pagamento del noleggio, generalmente costante. In questo tipo di contratto, il bene è innanzitutto solo noleggiato. Inoltre, il locatore e il locatario dispongono entrambi di un diritto di rescissione. Il locatario può far valere un diritto d'acquisto sul bene o, alla scadenza della durata contrattuale della locazione non rescindibile, esercitare il diritto (opzione) di restituire il bene al locatore, di rinnovare il noleggio o di acquistare il bene.

- Contratto di leasing

Il termine «leasing» deriva dall'inglese «to lease» (cedere, locare). I contratti di leasing si presentano in diverse forme. In generale si può definire il contratto di leasing come la cessione di una cosa per una durata determinata dietro pagamento di una controprestazione rateale (mensile, semestrale ecc.). Il rischio e i costi di manutenzione sono generalmente a carico dell'assuntore del leasing.

Le forme più frequenti sono il leasing operativo e il leasing finanziario.

- Leasing finanziario

Questo leasing si contraddistingue per il fatto che il fornitore del leasing acquista il bene dal venditore e lo cede poi all'assuntore del leasing nel quadro di un contratto di leasing. Si tratta di un'operazione che coinvolge tre persone. Si parla anche di «leasing indiretto». Di solito, il contatto commerciale con il venditore viene avviato dall'acquirente. Se quest'ultimo intende prendere in leasing il bene invece di acquistarlo, deve far capo a una società di leasing, che solitamente è in contatto permanente con il venditore.

Le rate del leasing non servono unicamente al finanziamento del prezzo d'acquisto, ma anche al pagamento degli interessi del credito e comprendono gli utili del fornitore del leasing. È fatta distinzione tra i contratti d'ammortamento integrale («full pay out») e i contratti d'ammortamento parziali («non full pay out»). La differenza consiste nel fatto che nei primi il bene (comprese tutte le spese generali e l'utile del prestatore di leasing) è finanziato completamente, mentre nei secondi solamente nella misura del 40–90 per cento.

In generale, i contratti di leasing prevedono un diritto di opzione alla scadenza del termine, non rescindibile, di validità del contratto. Tale diritto prevede le seguenti possibilità:

- l'assuntore del leasing può acquistare il bene e il contratto di leasing è paragonabile a un acquisto a rate;
 - l'assuntore del leasing può restituire il bene; o
 - l'assuntore del leasing può continuare a prendere il bene in leasing a rate ridotte.
- Leasing operativo

La caratteristica del contratto di leasing operativo (meno comune) è la sua durata, che può essere breve oppure indeterminata. Il contratto può essere rescisso in qualsiasi momento. Questa forma contrattuale può essere equiparata alla locazione.

La rescissione di uno dei contratti summenzionati ristabilisce la situazione precedente.

Non vi è rescissione di un contratto di locazione o di leasing quando il bene dato in locazione o in leasing viene restituito al fornitore estero alla scadenza del periodo di locazione o di leasing previsto, ossia dopo la fine del contratto.

Alla stessa stregua non vi è annullamento della fornitura quando il venditore estero riacquista il bene (riacquisto). «Riacquisto» significa che lo scambio di prestazioni originario tra il venditore e l'acquirente rimane e che il venditore riacquista il bene dall'acquirente sulla base di un nuovo contratto di vendita. Per contro, l'annullamento della fornitura implica che l'acquirente rispedisce il bene al venditore e che il venditore inoltra la richiesta finanziaria all'acquirente con un accredito oppure rimborsa il denaro versato.

Se viene annullata la fornitura che conduce all'importazione, il bene in questione ritorna generalmente al fornitore estero. La restituzione dell'imposta sull'importazione deve però essere concessa anche per i beni:

- spediti a terzi all'estero per ordine e conto del fornitore estero; o
- distrutti nel territorio doganale, se il diritto doganale consente o consentirebbe la restituzione dei tributi doganali in caso di distruzione.

Se un bene viene rinviato al fornitore estero a causa di difetti e viene sostituito gratuitamente sulla base degli obblighi della garanzia o a titolo eccezionale, non si è verificato alcun annullamento della fornitura. L'eventuale annullamento dell'imposizione fiscale avviene dopo l'importazione del bene sostitutivo gratuito secondo la procedura di rimborso (vedi cifra 2.4.4 del regolamento 69-05).

2.4.6 Identità del bene importato con quello riesportato

Vedi cifra 2.3.7.

2.4.7 Ammontare dell'imposta da restituire

- All'origine dell'importazione vi è un contratto di compravendita, di vendita a pagamento rateale o d'appalto e il contratto viene annullato;

Occorre distinguere i casi qui appresso:

- per la ripresa del bene il fornitore estero rilascia all'importatore un accredito per l'intera controprestazione. A seguito dell'utilizzazione il bene subisce una perdita di valore inferiore a 1000 franchi;

Dalla controprestazione in base alla quale si calcola l'imposta sull'importazione da restituire non viene dedotta la perdita di valore. Questa prassi è dettata da considerazioni di natura economico-amministrativa. L'onere necessario per determinare l'ammontare della perdita di valore (incluso il fatto di sentire il debitore) è sensibilmente più grande del ricavato da una riduzione della restituzione. L'imposta sull'importazione da restituire viene quindi calcolata sulla controprestazione totale che il fornitore estero rimborsa all'importatore.

Il calcolo dell'importo fiscale da restituire tiene conto di eventuali costi per il trasporto o la spedizione del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero non contenuti nella controprestazione del fornitore e quindi inclusi nella base di calcolo dell'imposta all'atto dell'importazione. L'imposta sull'importazione è restituita anche per i tributi doganali all'importazione e i tributi riscossi secondo i disposti federali di natura non doganale (diversi dall'imposta sull'importazione), sempre che questi tributi vengano restituiti per effetto della riesportazione.

- per la ripresa del bene il fornitore estero rilascia all'importatore un accredito per l'intera controprestazione. A seguito dell'utilizzazione il bene subisce una perdita di valore di 1000 franchi e oltre;

Dalla controprestazione in base alla quale si calcola l'imposta sull'importazione da restituire viene dedotta la perdita di valore. L'imposta sull'importazione da restituire viene pertanto calcolata sulla controprestazione rimborsata dal fornitore estero, dedotta la perdita di valore.

Il calcolo dell'importo fiscale da restituire tiene conto di eventuali costi per il trasporto o la spedizione del bene importato e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero non contenuti nella controprestazione del fornitore e quindi inclusi nella base di calcolo dell'imposta all'atto dell'importazione. L'imposta sull'importazione è restituita anche per i tributi doganali all'importazione e i tributi riscossi secondo i disposti federali di natura non doganale (diversi dall'imposta sull'importazione), sempre che questi tributi vengano restituiti per effetto della riesportazione.

- per la ripresa del bene il fornitore estero rilascia all'importatore un accredito solo per una parte della controprestazione.

L'imposta sull'importazione da restituire si calcola sulla controprestazione parziale rimborsata dal fornitore estero. In altre parole, la deduzione della controprestazione effettuata dal fornitore a causa dell'utilizzazione del bene implica anche una riduzione dell'imposta sull'importazione da restituire.

Il calcolo dell'importo fiscale da restituire tiene conto di eventuali costi per il trasporto o la spedizione del bene importato e di tutte le prestazioni connesse fino al luogo di destinazione sul territorio svizzero non contenuti nella controprestazione del fornitore e quindi inclusi nella base di calcolo dell'imposta all'atto dell'importazione. L'imposta sull'importazione è restituita anche per i tributi doganali all'importazione e i tributi riscossi secondo i disposti federali di natura non doganale (diversi dall'imposta sull'importazione), sempre che questi tributi vengano restituiti per effetto della riesportazione.

L'imposta sull'importazione viene calcolata in tutti e tre i casi secondo la base di calcolo descritta. Il risultato viene ridotto di un emolumento da versare al momento della restituzione dei tributi all'importazione per effetto della riesportazione (vedi cifra 2.5.5). Sull'importo conteggiato in questo modo viene calcolato un eventuale interesse remuneratorio (vedi cifra 2.5.6). L'importo, dal quale è stato dedotto l'emolumento e al quale è stato aggiunto l'interesse remuneratorio, viene versato al richiedente.

L'accredito concesso dal fornitore estero deve essere comprovato mediante documenti appropriati.

Non viene presa in considerazione alcuna perdita di valore se il bene riesportato non può essere utilizzato conformemente alla sua destinazione.

- all'origine dell'importazione vi era un contratto di locazione, di locazione/compravendita o di leasing e questo contratto viene annullato (fattispecie diversa dalla restituzione del bene in locazione o in leasing alla scadenza del periodo di locazione o di leasing).

Occorre determinare la differenza tra il valore di mercato al luogo di destinazione sul territorio svizzero imposto all'importazione (valore IVA indicato nella dichiarazione) e la somma delle rate di locazione o di leasing pagate. La differenza deve essere aumentata dei tributi doganali all'importazione e degli altri tributi previsti da disposti federali di natura non doganale (diversi dall'imposta sull'importazione) rimborsati per effetto della riesportazione. L'imposta sull'importazione viene calcolata sulla base di tale somma.

Dall'ammontare dell'imposta così calcolato è dedotta un emolumento da versare al momento della restituzione dei tributi all'importazione per effetto della riesportazione. Sull'importo conteggiato in questo modo viene calcolato un eventuale interesse remuneratorio. Il risultato, dal quale è stato dedotto l'emolumento e al quale è stato aggiunto l'interesse remuneratorio, viene versato al richiedente.

2.5 Modo di procedere all'atto dell'esportazione

2.5.1 Richiesta di restituzione

La restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione deve essere richiesta nella dichiarazione doganale. La dichiarazione deve essere completata con le seguenti annotazioni e indicazioni:

- menzione «bene estero di ritorno, si chiede la restituzione dell'imposta sull'importazione»;
- indirizzo del destinatario all'estero;
- data e numero del documento d'importazione che scorta i beni di ritorno.

2.5.2 Documenti necessari

Unitamente alla dichiarazione d'esportazione devono essere presentati all'ufficio doganale:

- la richiesta di restituzione;

Nella richiesta occorre comprovare che l'imposta sull'importazione non può essere fatta valere come imposta precedente, o non integralmente.

Se vengono riesportati beni oggetto di più dichiarazioni d'importazione occorre indicare per ogni documento quali beni sono destinati alla riesportazione.

Le richieste di restituzione formulate nella dichiarazione d'esportazione vengono accettate, sempre che siano sufficienti per decidere circa la restituzione.

- la corrispondenza scambiata in merito all'utilizzazione del bene;

Per un bene che è stato utilizzato occorre presentare la corrispondenza scambiata con il fornitore estero in cui si precisa il motivo del rinvio.

- i documenti d'importazione;
- le fatture, i bollettini di consegna e le lettere di vettura relativi alla fornitura che ha portato all'importazione del bene;
- i giustificativi di pagamento e gli accrediti;

Devono essere allegati alla richiesta le prove del pagamento delle controprestazioni già versate e i documenti concernenti il bonifico (p. es. accredito).

- le fatture dell'acquisto rateale, di locazione, di locazione/compravendita o del leasing.

L'ufficio doganale può esigere altri mezzi di prova.

Nel traffico postale occorre apporre sulla lettera di vettura e sulla dichiarazione doganale di esportazione eventualmente da compilare separatamente, l'annotazione «bene estero di ritorno, si chiede la restituzione dell'imposta sull'importazione». I documenti devono essere appuntati alla lettera di vettura.

2.5.3 Prova della regolare dichiarazione del bene di ritorno all'estero

Le disposizioni dell'articolo 60 capoverso 3 LIVA autorizzano in determinati casi l'UDSC a vincolare la restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione alla prova della regolare dichiarazione del bene all'estero.

Un bene importato dall'estero sul territorio svizzero è generalmente sgravato dall'imposta sul valore aggiunto estera per effetto dell'esportazione. Se l'UDSC concede la restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione di un bene che non viene dichiarato per il trattamento doganale all'importazione nel Paese di destinazione, tale bene rimane non gravato dall'imposta a causa di questa procedura illegale.

Soltanto le importazioni legali nel Paese di destinazione devono essere sgravate dall'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione. A tal fine l'UDSC può vincolare la restituzione dell'imposta sull'importazione alla prova della regolare dichiarazione del bene all'estero. Tale procedura costituisce tuttavia un'eccezione. Queste prove vengono richieste solo se gli organi dell'UDSC sospettano abusi del genere succitato.

2.5.4 Visita del beni di ritorno

La visita non è obbligatoria. Tuttavia si rinuncia ad effettuarla solo se viene comprovato che l'identità del bene riesportato corrisponde a quella del bene importato a suo tempo.

2.5.5 Emolumenti per la restituzione

Per la restituzione è riscosso un emolumento secondo l'ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS [631.035](#)).

2.5.6 Interessi remuneratori

L'articolo 61 LIVA disciplina il versamento degli interessi remuneratori. Il capoverso 1 lettera b dell'articolo prevede un interesse remuneratorio in caso di restituzione dell'imposta sull'importazione per effetto della riesportazione ai sensi dell'articolo 60 LIVA. Un interesse remuneratorio è versato a partire dal 61° giorno dal ricevimento della richiesta da parte dell'UDSC, a condizione che vi siano allegati tutti i documenti necessari all'accertamento della fattispecie e

alla valutazione della richiesta (art. 61 cpv. 2 lett. a LIVA). In caso di assenza della documentazione, il termine senza interessi di 60 giorni inizia a decorrere soltanto quando tutti i documenti sono giunti all'UDSC. A tenore dell'articolo 108 lettera c LIVA in combinato disposto con l'articolo 2 dell'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009 concernente l'interesse moratorio e remuneratorio (RS [631.014](#)), gli interessi inferiori a 100 franchi non vengono corrisposti.

2.6 Richieste posticipate di restituzione dell'imposta sull'importazione

Le richieste posticipate di restituzione dell'imposta sull'importazione devono essere presentate per scritto all'UDSC entro 60 giorni dal rilascio del documento d'esportazione con il quale i beni di ritorno sono stati sottoposti al regime d'esportazione (art. 60 cpv. 4 LIVA). Tali richieste devono essere corredate di tutti i documenti necessari all'accertamento della fattispecie e del documento d'importazione.

Se non è stata effettuata la dichiarazione per il regime d'esportazione, la richiesta può comunque essere presa in considerazione se la legislazione doganale ammette l'imposizione all'esportazione a posteriori.

Il termine è parimenti reputato osservato se il richiedente ha presentato la richiesta in tempo utile a un'autorità non competente, ad esempio l'AFC (art. 21 cpv. 2 PA).

Per un bene esportato in base al regime doganale di ammissione temporanea o del perfezionamento passivo (p. es. partendo dal presupposto che sia riparabile) e rimasto all'estero, il termine per inoltrare una richiesta posticipata di restituzione comincia a decorrere il giorno in cui uno dei regimi doganali summenzionati si è concluso mediante la dichiarazione per il regime doganale d'esportazione, al più tardi però l'ultimo giorno del termine fissato per la conclusione del regime.

Se un bene viene esportato nel regime doganale d'esportazione per essere riparato all'estero e vi rimane definitivamente perché, ad esempio, non è più riparabile, il termine per l'inoltro di una richiesta posticipata di restituzione comincia a decorrere il giorno in cui lo speditore riceve dal fornitore estero la notifica che il bene rimane all'estero poiché non è più riparabile. La restituzione è tuttavia possibile solo se lo speditore non riceve alcun bene sostitutivo per il bene esportato (annullamento della fornitura).

La visita non costituisce alcuna condizione per la restituzione. La restituzione viene concessa anche per un bene all'esportazione che non è stato sottoposto alla visita, se non sussistono dubbi sul fatto che la sua identità coincida con quella del bene importato a suo tempo e se sono adempiute anche le altre condizioni.

Per informazioni sulla documentazione da inoltrare, sugli emolumenti e sugli interessi remuneratori, vedi cifra 2.5.